

**FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S.NICOLO”**

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

Milazzo

STATUTO

(Allegato alla deliberazione consiliare n.22 del 17/7/2017)

Approvato con D.P.R.S. n.491 del 20/9/2017

Pubblicato sulla GURS n.43 del 13/10/2017

In vigore dal 13/10/2017

CAPO I°

ORIGINE, SCOPO E MEZZI

ART. 1

Origine

La Fondazione B.ne Giuseppe Lucifero di S. Nicolò, eretta in Ente morale con D.P.R. n. 1167 del 4/7/1963, ha sede in Milazzo – Contrada Baronìa n. 338.

Essa trae origine dall'atto di fondazione contenuto nel testamento olografo del 30/6/1956 e pubblicato in Bari il 21/12/1956.

La “Fondazione” è una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1980 n. 6972 e della Legge Reg. 9 maggio 1986 n. 22 e tale è stata riconosciuta con Decreto dell'Assessore Regionale Enti Locali n. 673 del 12/11/1987.

ART. 2

Finalità

L'attività assistenziale della “Fondazione” deve essere ispirata ai criteri ed ai principi informativi della normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale n. 22 del 9/5/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

La “Fondazione” ha lo scopo di assistenza socio – culturale – ricreativa – anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni e/o residenziali o colonie estive e/o permanenti, ovvero di altre strutture aperte a minori che ne abbiano diritto ai sensi della legislazione vigente, con priorità nei confronti di quelli appartenenti a famiglie disagiate e/o meno abbienti e di assistenza a soggetti portatori di handicap.

Inoltre, compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali, organizzative e finanziarie, l'Istituzione promuove e realizza anche altre attività collaterali interne ed esterne, quali, a titolo esemplificativo: creazione di centri di ospitalità per studenti, di centri diurni di assistenza e d'incontro, di accoglienza in convitto e semiconvitto per minori; realizzazione e gestione, diretta o indiretta, di centri per attività ricreative e impiego del tempo libero; istituzione di una biblioteca aperta al pubblico per diffondere la cultura e di borse di studio; presentazione di libri; corsi di recupero; corsi di formazione professionale tendenti a favorire l'apprendimento di mestieri ed arti; gestione di beni culturali e ambientali e di attività socio-culturali; promozione di corsi di specializzazione e di riqualificazione professionale.

L'effettuazione della colonia estiva, per la durata di almeno trenta giorni effettivi per ogni anno, costituisce obiettivo prioritario rispetto a quelli esemplificativamente indicati nei commi precedenti.

ART. 3

Modalità di attuazione

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà provvedere direttamente ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici anche associati o con strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio di attività assistenziali, ovvero con singole figure professionali, assicurando i livelli assistenziali previsti dalle leggi.

L'Ente, in conformità delle disposizioni di leggi vigenti nel tempo in materia minorile ed in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni ai nuovi bisogni sociali, si prefigge di perseguire finalità educativo – formative ed istruttive con l'obiettivo del reinserimento sociale e familiare dei minori.

La pubblica Istituzione eroga i propri servizi prioritariamente a favore dei minori residenti nel Comune di Milazzo.

Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, strutturali ed organizzative e salva la priorità di cui al comma precedente, l'Istituzione può estendere la propria attività anche a favore di minori residenti in altri Comuni, senza oneri per il bilancio della Fondazione.

Un apposito Regolamento disciplinerà le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, ivi compresa l'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi.

Conformemente ai principi enunciati nel decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, trova applicazione nei confronti della Fondazione quanto previsto dall'art. 4 del D. legislativo 30 marzo 2001 n.165, sulla separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spettano agli Organi di governo, e le funzioni gestionali, che competono alla struttura burocratica.

ART. 4

Mezzi

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la "Fondazione" si avvale delle seguenti entrate:

- Rendite del patrimonio dell'Ente, come risultante dall'atto di fondazione e dai successivi inventari aggiornati;
- Rette di ricovero e/o compartecipazioni degli utenti;
- Proventi di titoli e depositi;
- Contributi erogabili, ai sensi della normativa vigente dallo Stato, dalla Regione Siciliana, da organismi comunitari e non, da Enti Pubblici e privati;
- Lasciti, donazioni e contributi da privati;
- Proventi della gestione di beni o di attività per conto di altri soggetti pubblici e privati.

CAPO II°

ORGANI DELL'ENTE

ART. 5

Strutturazione degli Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente.

ART. 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, è l'organo deliberativo dell'Ente, è composto da cinque membri ed è così costituito:

- 1°) da un membro designato dall'Arcivescovo di Messina;
- 2°) da un membro designato dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- 3°) da un membro designato dal Presidente della Corte di Appello di Messina;
- 4°) da un membro designato dal Provveditore agli Studi di Messina;
- 5°) da un membro designato dal Comune di Milazzo.

Tutti i membri devono essere scelti fra cittadini eleggibili a consigliere comunale; i membri di cui ai nn. 3 e 4, devono essere residenti da almeno un biennio in Comuni distanti non oltre 50 chilometri dal Comune di Milazzo.

Le designazioni effettuate dagli organi preposti non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente la Fondazione, con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica.

Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Segretario della Fondazione richiede agli organi di cui al primo comma la designazione dei membri che dovranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata designazione da parte delle Autorità competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede direttamente, in via sostitutiva, l'Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro in uno al decreto di cui al IV° comma.

Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto assessoriale di nomina, il componente più anziano di età procede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e ne assume la presidenza provvisoria fino al momento della nomina del Presidente. In caso di inadempimento rimane salvo il potere sostitutivo dell'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Nella seduta d'insediamento il Consiglio nomina, fra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 7

Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che non godono dei diritti civili e politici;
- b) coloro che hanno lite pendente con la Fondazione o con gli altri Organi o Enti chiamati ad effettuare le designazioni di cui all'art. 6;
- c) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Fondazione, siano stati messi in mora;
- d) i funzionari pubblici addetti al controllo delle deliberazioni della Fondazione, ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza;
- e) i legali rappresentanti degli Enti che abbiano convenzioni con la Fondazione;
- f) coloro che si trovano nelle situazioni di incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17/7/1890 n. 6972 e s.m.i.

- g) coloro che si trovino in situazioni riconducibili ai contenuti della legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. e dal D.Lgs. 8/4/2013 n.39 e s.m.i.;
- h) i parlamentari nazionali, i membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, i membri delle direzioni e/o dei comitati dei partiti e dei movimenti politici nonché dei patronati e degli organismi sindacali;
- i) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali di Milazzo.

ART. 8

Decadenza dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione

Le cause di incompatibilità di cui all'articolo precedente rendono nulla l'eventuale nomina e determinano la decadenza della stessa ove sopravvenuta.

La decadenza della carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione. La contestazione è effettuata dal Presidente entro cinque giorni da quando questi ne sia venuto formalmente a conoscenza. Analoga iniziativa spetta al Vice Presidente nei confronti del Presidente.

Al Consigliere sono assegnati dieci (10) giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente.

ART. 9

Decadenza e scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica quando, per qualunque causa, viene meno la maggioranza dei membri. La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, cui compete la nomina di un

commissario straordinario, che attiva immediatamente, e, comunque, entro trenta giorni dall'insediamento, le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto dell'Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali:

- a) Per gravi o ripetute violazioni di legge, di regolamenti o del presente statuto;
- b) Per la mancata realizzazione della colonia estiva annuale o per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- c) Per la mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini di legge o in quelli fissati, con atto di diffida, dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
- d) Per la violazione dell'art. 22 del presente statuto;
- e) Per incapacità a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo tre sedute infruttuose da tenere entro un mese.

Le eventuali violazioni di cui al comma precedente sono comunicate all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali da parte del Segretario dell'Ente.

Con il decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione viene nominato un commissario per la straordinaria gestione della Fondazione.

Entro trenta giorni dall'insediamento del commissario il Segretario dell'Ente attiva le procedure di cui all'art.6, V° comma, per la ricostituzione degli organi ordinari di governo.

ART. 10

Durata in carica

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione del decreto assessoriale di nomina.

I Consiglieri uscenti possono essere riconfermati nella carica per non più di una volta.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentano per tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito l'interessato, cui va fatta immediata contestazione con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la risposta.

Il Consigliere che, per qualunque causa, cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, è sostituito da altro membro designato dall'Organo che aveva proceduto alla precedente designazione.

Il Consigliere decaduto, o comunque cessato dalla carica, deve essere immediatamente sostituito. Il Consigliere subentrante dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui egli è subentrato.

ART. 11

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di cui all'art. 8 del D. Legisl. 4 maggio 2001 n. 207.

Inoltre sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione le seguenti materie:

- 1) - Elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- 2) - Modifica dello Statuto della Fondazione;
- 3) - Bilancio preventivo e conto consuntivo;
- 4) - Deliberazioni sulle convenzioni;
- 5) - Atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permutate, transazioni, mutui o altri provvedimenti di carattere gestionale;
- 6) - Liti attive e passive;
- 7) - Approvazione dei regolamenti e della pianta organica del personale;
- 8) - Atti di indirizzo al Segretario per l'assunzione di personale e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 12

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Se dopo due votazioni nessun Consigliere riporta la maggioranza assoluta predetta si procede ad una terza votazione e viene proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre; a parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Con lo stesso procedimento è eletto il Vice Presidente.

ART. 13

Ineleggibilità

Non può essere eletto alla carica di Presidente:

- 1) - Chi non ha reso il conto di una precedente gestione;
- 2) - Chi ha parenti od affini entro il 3° grado che ricoprono nella Fondazione il posto di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi, ovvero espletino funzioni dirigenziali in Istituti di credito cui sia affidato il servizio di tesoreria.

ART. 14

Mozione di sfiducia

Il Presidente è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno tre membri e deve contenere il nome del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal suo deposito nella Segreteria dell'Ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente eletto, il quale si insedia immediatamente nella carica.

Analogo procedimento si osserva per la sfiducia nei confronti del Vice Presidente.

ART. 15

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- 1) - ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- 2) - convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- 3) - vigila sull'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- 4) - promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale della Fondazione;
- 5) - sospende in linea cautelativa i dipendenti, riferendone al Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta;
- 6) - adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla Legge o dai regolamenti interni deliberati dal Consiglio d'Amministrazione;
- 7) - adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili imposti da esigenze imprevedibili, riferendone al Consiglio d'Amministrazione entro dieci giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

I provvedimenti presidenziali di cui al punto 7 del presente articolo cessano di produrre effetti giuridici se non vengono ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di dieci giorni.

ART. 16

Sospensione e decadenza

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione incorrono nella sospensione e nella decadenza di diritto nei casi previsti dall'art. 59 della Legge Regionale n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione o la decadenza è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 17

Gratuità delle funzioni

Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite. Per le missioni effettuate nell'interesse dell'Ente spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

CAPO III°

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

Adunanze

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese per iniziativa del Presidente o di almeno due componenti.

La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviare almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza per e-mail, fax o telegramma.

Per la validità delle adunanze si richiede l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione o di altri atti riferibili alla carica rivestita, ciascun componente, entro 10 giorni dall'insediamento, elegge il proprio domicilio nel Comune di Milazzo e comunica il proprio indirizzo di posta elettronica.

In caso di mancata dichiarazione il domicilio si intende eletto presso gli uffici amministrativi della Fondazione.

Per la partecipazione alle adunanze del C.d.A. ai componenti residenti fuori dal Comune di Milazzo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, e così anche al Presidente per gli accessi effettuati in ragione della carica; per l'eventuale uso dell'automezzo proprio si applicano le tariffe A.C.I. in vigore nel tempo.

ART. 19

Deliberazioni

Salvo che la legge o lo statuto non prevedano diversamente, le deliberazioni sono adottate col voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale.

Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

Le deliberazioni che comportano impegni di spesa sono nulle se non sono munite dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica del Segretario dell'Ente.

ART. 20

Pubblicazione deliberazioni e pubblicità

Le deliberazioni sono pubblicate, per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia ed applicabile anche alle II.PP.AA.BB., all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale della Fondazione.

Dell'avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del segretario.

In materia di pubblicità e trasparenza trovano applicazione, nei limiti ivi previsti, le norme del D.Lgs. 14/3/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 21

Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati e mediante scrutinio segreto, nomina un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al ruolo o agli albi di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Revisore dei conti esercita le funzioni consultive, di controllo e di vigilanza previste dalle norme vigenti per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Con l'atto di nomina va determinata la misura del compenso, che non può essere superiore a quello previsto per i revisori dei conti di Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti.

CAPO IV°

NORME GENERALI DI GESTIONE

ART. 22

Gestione economico-finanziaria

Al fine di ricavare i giusti proventi per assicurare i servizi previsti dal presente statuto, gli immobili dell'Ente, devono essere, previa acquisizione di parere di congruità e previa procedura ad

evidenza pubblica, dati in affitto o in locazione, salva l'eccezione di cui al successivo III comma, con applicazione dei canoni correnti di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole di almeno quattro membri, in casi eccezionali e con atto motivato, può procedere ad affitti o locazioni in deroga ai canoni correnti di mercato.

Non possono essere concessi in affitto o in locazione il Palazzo in Contrada Baronia, destinato a sede della Fondazione e ad attività istituzionale, con annessi immobili, nonché i beni che l'Amministrazione utilizza direttamente per le finalità istituzionali.

Gli Amministratori rispondono del danno patrimoniale arrecato all'Ente per la violazione del I° comma.

La Fondazione può contrarre mutui esclusivamente per investimenti o per opere di restauro conservativo o di miglioramento del patrimonio immobiliare .

La Fondazione può ricorrere anche ad indebitamento a breve-medio termine (non superiore a cinque anni) per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di cassa.

Il limite massimo e cumulativo di indebitamento di cui ai commi precedenti non può superare il venticinque per cento della media dei canoni di locazione riscossi sulla competenza degli ultimi tre anni, come risultanti dai conti consuntivi e certificati del Segretario e dal Ragioniere dell'Ente.

ART. 23

Servizi di Tesoreria e di economato

Il servizio di tesoreria della Fondazione deve essere affidato ad una Azienda di credito che, ai sensi della normativa vigente, sia idonea ad assumerlo e che abbia una propria agenzia nel Comune di Milazzo.

Un apposito regolamento disciplina il servizio di economato dell'Ente.

ART. 24

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono sottoscritti dal Segretario e dal Ragioniere dell'Ente.

ART. 25

Regolamento organico

Uno speciale regolamento organico prevede la disciplina dello stato giuridico del personale, l'ordinamento degli uffici, i requisiti per la nomina, le modalità per l'assunzione, le norme riguardanti il collocamento a riposo, le norme relative ai procedimenti disciplinari ed alle sanzioni, nonché le attribuzioni, i doveri, le responsabilità ed i relativi orari di servizio.

Eventuali modifiche alla dotazione organica vigente alla data di deliberazione del presente statuto possono essere disposte col voto favorevole di almeno quattro membri del C.d.A.

ART. 26

Attività gestionale

La gestione amministrativa, tecnica e contabile della Fondazione compete al Segretario della Fondazione, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali, come peraltro già evidenziato dall'art.3, ultimo comma. Ove debba procedersi all'attribuzione di funzioni di direttore, queste devono essere conferite al Segretario dell'Ente.

ART. 27

Incarichi professionali

Per le attività non rientranti nelle attribuzioni e competenze professionali del personale dipendente, la Fondazione può conferire, nei limiti e casi dalla legge previsti, incarichi a professionisti esterni. In tal caso, fatto salvo il rimborso delle spese e dei diritti fissi, nel disciplinare o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, dovrà farsi constare che i compensi ai professionisti saranno contenuti nei limiti minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti per le rispettive categorie.

Art.28

Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ART. 29

Trasformazione dell'Ente e modifiche dello statuto

Eventuali deliberazioni relative alla trasformazione della personalità giuridica dell'Ente, ovvero all'adozione o alle modifiche dello statuto possono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro membri.

ART. 30

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione sulla GURS del decreto approvativo del Presidente della Regione Siciliana.